

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 731 del 16/08/2021**

**OGGETTO:** Convenzione tra ASST della Valcamonica e piscine termali al fine di trattamenti idrokinesiterapici, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2021 convertito con L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021, per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 2: indizione tramite piattaforma SinTel.

CIG: 8871248171

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.438 DEL 30.4.2019**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### **PREMESSO** che:

- l'ASST della Valcamonica ha la necessità di riattivare il servizio di riabilitazione in acqua, con fisioterapisti propri, al fine di facilitare il percorso di recupero dei pazienti con gravi disabilità da neuro e motolesione e di pazienti minori con gravi disabilità neuropsicologiche, relazionali e cognitive;

- a tal fine, si rileva la necessità di stipulare una convenzione con un piscine termali aventi particolari caratteristiche ambientali e strutturali;

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dalla L.120/2021;

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e s.m.i. né convenzioni ARIA relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina;

- tale servizio non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi esplicativi;

**VISTA** la richiesta di attivazione del servizio registrata in data 30.6.2021 al prot. ASST n.15121/21, agli atti, da parte del Direttore dell'UOC Riabilitazione Specialistica Dr.ssa Pedersoli;

### **DATO ATTO** che:

- in data 1.7.2021 è stato pubblicato sul sito aziendale un "Avviso per manifestazione di interesse", contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;

- a seguito di tale avviso n.1 piscina termale ha manifestato interesse a partecipare, la quale verrà invitata a partecipare alla procedura di gara;

**VERIFICATO** che l'art.15 co.13 lett.d) della L.135/12 e s.m.i. dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00;

**RITENUTO** pertanto di procedere con affidamento diretto a seguito valutazione comparativa ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2021 convertito con L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021 e del Regolamento Aziendale relativo all'acquisto di beni e servizi, alla luce di un impegno annuo stimato di circa € 12.000,00 iva esclusa;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di indire, tramite piattaforma telematica SinTel, procedura per la stipula di una convenzione tra ASST della Valcamonica e piscine termali al fine di trattamenti idrokinesiterapici per gli utenti della NPIA e dell'UOC di Riabilitazione Specialistica, per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 2;

2 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;



3 - di invitare alla procedura in oggetto la ditta accreditata per l'ASST della Valcamonica e che ha manifestato interesse a partecipare, riservandosi la possibilità di ammettere alla gara ulteriori concorrenti che lo dovessero richiedere, a seguito della pubblicazione della procedura sulla piattaforma SinTel;

4 - che saranno ammessi alla procedura di gara gli operatori economici che dichiarino di possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

5 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;

6 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e smi l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM;

7 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

8 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE AREA  
GESTIONE RISORSE MATERIALI  
Ing. Francesco Mazzoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA ASST DELLA VALCAMONICA E PISCINE TERMALI AL FINE DI TRATTAMENTI IDROKINESITERAPICI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETT.A) DEL D.L.76/2021 CONVERTITO CON L.120/2020 E MODIFICATO CON D.L.77/2021, PER UN PERIODO DI 3 ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 2: INDIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 13/08/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

#### AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Sede di Breno  
Tel. 0364.329319 – fax 0364.329318  
e-mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

Spett.li Ditte  
invitate alla procedura di gara

CIG:	8871248171
------	------------

### LETTERA D'INVITO

**OGGETTO:** stipula di convenzione tra ASST della Valcamonica e piscine termali al fine di trattamenti idrokinesiterapici, per utenti NPIA e dell'UOC di Riabilitazione specialistica, per un periodo di n.3 anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2.

#### 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Codesta spett.le ditta è invitata a partecipare alla procedura di gara per la ha per oggetto la stipula di una convenzione tra l'ASST della Valcamonica e piscine termali, al fine di trattamenti idrokinesiterapici, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2021 convertito con L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021, per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 2.

La fornitura del servizio dovrà avvenire alle condizioni indicate nell'allegato M AGRM 005 "Capitolato Tecnico".

#### 2. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), con invito ai fornitori registrati.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- Legge Regionale 33/2007;
- D.Lgs.50/2016.

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni dettagliatamente indicate sulla piattaforma SinTel.

Ai fini della validità della procedura, l'impresa concorrente dovrà, **pena esclusione dalla procedura medesima** al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma SinTel contenente l'offerta.

#### 3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine **perentorio** delle **h. \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ 2021.**

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:

Mod./ASST

1. Scaricare l'allegato denominato **magrm005 "Capitolato tecnico"**.
2. Dichiarare di accettare "termini e condizioni", flaggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato.
3. Inserire nell'apposito campo "**Documentazione amministrativa**" un file zippato contenente:
  - la Dichiarazione Sostitutiva M AGRM 031, corredata da documento d'identità. La Dichiarazione richiesta deve trasformata in pdf e firmata digitalmente;
  - il patto d'integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente.
4. Inserire nell'apposito campo "**Offerta Economica**", direttamente nello spazio previsto su piattaforma SinTel, l'importo orario offerto per singolo accesso alla piscina di n.40min, al netto dell'IVA.

#### **IMPORTANTE**

Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il **Patto di Integrità** seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano. All'interno dell'ultima sezione del processo di Accreditamento, l'Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.X/1299 del 30.1.2014. Anche la sotto-sezione "Patto di Integrità Regione Lombardia" diventa compilabile solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente. Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione "Profilo Fornitore", si potrà notare di aver acquisito lo stato "Profilo Lombardia".

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi:

RUP, Direttore AGRM Ing. Francesco Mazzoli

Referente pratica RDO Sintel: Paola Lascioli - (Tel. 0364 329319 - email: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-116738

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Il Direttore  
Ing. Francesco Mazzoli

## **STIPULA CONVENZIONE TRA ASST VALCAMONICA E PISCINE TERMALI AL FINE DI TRATTAMENTI IDROKINESITERAPICI, PER UTENTI NPJA E DELL'UOC DI RIABILITAZIONE SPECIALISTICA, PER UN PERIODO DI 3 ANNI.**

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto la stipula di una convenzione tra l'ASST della Valcamonica e piscine termali, al fine di trattamenti idrokinesiterapici, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2021 convertito con L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021, per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 2.

Si ricorda che la fornitura del servizio in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

### **Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE**

L'ASST della Valcamonica ha la necessità di utilizzare piscine termali con propri fisioterapisti, al fine di trattamenti idrokinesiterapici destinati ad utenti della NPJA (Neuro Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e utenti dell'UOC di Riabilitazione Specialistica (adulti con gravi disabilità motorie).

L'ASST della Valcamonica metterà a disposizione n.1 fisioterapista formato in idrokinesiterapia di pazienti neurologici per n.6,40h/settimana per il trattamento di pazienti adulti e n.2 fisioterapisti formati in idrokinesiterapia in NPJA, i quali lavoreranno in alternanza per un totale di n.6,40h/settimana. Nello specifico, il fisioterapista dedicato al trattamento dei pazienti adulti sarà disponibile 2 volte a settimana per 3,20h (10 trattamenti complessivi a settimana, considerando accessi pari a circa 40 minuti. I fisioterapisti dedicati al trattamento dei pazienti NPJA saranno disponibili 2 volte a settimana per 3,20h (per un totale di n.6/7 trattamenti a settimana).

Gli accessi, che verranno concordati direttamente con la struttura di riferimento, sono stimati nelle seguenti quantità:

- n.280 accessi annui della durata di 40min/cad per seduta abilitativa riservata a utenti della NPJA (indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì e nella fascia oraria dalle h.8.30 alle h.12.00);
- n.400 accessi annui della durata di 40min/cad per seduta riabilitativa riservata ad adulti affetti da grave disabilità neuromotoria (indicativamente nelle giornate di martedì e venerdì e nella fascia oraria dalle h.13.15 alle h.16.30);
- stima di circa 40 settimane di lavoro all'anno e disponibilità pisciona per almeno 9 mesi all'anno;

Non viene richiesto l'accesso esclusivo e riservato alle vasche.

La stima della base d'asta viene riportata nella seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA DI ACCESSO</b>	<b>N. DI ACCESSI STIMATI 3 ANNI</b>	<b>BASE D'ASTA SINGOLO ACCESSO (IVA esclusa)</b>	<b>TOT BASE D'ASTA 3 ANNI (iva esclusa)</b>
Accesso alla piscina di 40/min	N.2040	€ 17,000	€ 34.680,00

### **Art. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione

dell'art.3 co.16-ter del D.Lgs.165/2001.

Sono altresì da considerarsi obbligatori:

- la conformità alle normative vigenti e marcatura CE;
- la fornibilità al SSN e, pertanto, il possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di Legge;
- il confezionamento e l'integrità dei prodotti forniti;
- l'identificabilità.

#### **Art. 4 - REQUISITI SPECIALI**

Per l'attivazione delle prestazioni richieste è necessario che la struttura abbia le seguenti caratteristiche:

- accessi a piscina e spogliatoi (anche per bambini/accompagnatori/fisioterapisti) privi di barriere architettoniche ed idoneo sistema che agevoli l'ingresso e l'uscita dall'acqua;
- piscina di acqua calda (circa 32°C) con profondità adeguata ai trattamenti idrokinesiterapici;
- locali di attesa/osservazione per genitori/accompagnatori;

#### **Art. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'importo complessivo non superabile posto a base d'asta è di **€ 34.680,00** IVA esclusa, per fornitura triennale del servizio. Non saranno tenute in considerazione offerte economiche superiori alla base d'asta. L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art.95 co.4 lett.c) del D.Lgs.50/2016 a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso.

#### **Art. 6 - DURATA**

La fornitura avrà durata di **3 anni**, eventualmente **rinnovabili per ulteriori 2 anni**.

#### **Art. 7 – OPZIONI E RINNOVO**

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto (compreso di **rinnovo di 2 anni**, **proroga semestrale** ed eventuale **20%** in più, su base triennale, per necessità legate a sopravvenute esigenze di estensione il servizio), è pari ad **€ 70.516,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così composto:

€ 34.680,00	fornitura triennale del servizio
€ 23.120,00	eventuale rinnovo di 2 anni
€ 5.780,00	eventuale proroga tecnica di max 6 mesi
€ 6.936,00	eventuale aumento del 20% su base triennale in caso di esigenza di estensione del servizio
€ 0	oneri della sicurezza per interferenza, non soggetti a ribasso

#### **Art.8 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare il servizio, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art.1467 del Codice Civile.

A suo giudizio insindacabile, l'ASST sarà libera di acquistare sino al 20% (ventipercento) della quantità di contratto presso diverso fornitore, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

### **Art. 9 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE**

Il servizio oggetto di questo capitolato dovrà avvenire a seguito di ricezione di lettera di aggiudicazione. e previ contatto diretto con i servizi/UU.OO. interessate, al fine di definire la programmazione delle attività.

### **Art. 10 – INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato.

Nel caso in cui, durante tale periodo, lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione del servizio esso dovrà garantire la fornitura di servizio simile per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea del servizio per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente a quest'ASST la sopravvenuta indisponibilità.

### **Art. 11 - PREZZI**

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata del servizio.

### **Art. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della L.136/2010, così come modificata dal DL.13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica, Via Nissolina 2, 25043 Breno (BS) - CF e PI 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;
- data e numero d'ordine di acquisto;
- data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA **asstval**
- Codice Univoco Ufficio **UF51N0** (zero finale)

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30gg dalla data di ricezione fattura. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi.

**Art. 13 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA:** pari a 0 (zero).

**Art. 14 - DUVRI:** il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it), alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

**Art. 15 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ**

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che avrà la facoltà di respingere i servizi per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta.

Qualora l'impresa non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara, l'ASST potrà applicare le seguenti penalità per ogni contestazione:

<b>INOSSERVANZA</b>	<b>PENALITÀ</b>
Mancato rispetto dell'orario degli accessi concordati (ritardi, assenze...). Oltre alla penale verrà effettuata una decurtazione sul pagamento dell'accesso, proporzionale alle ore di ritardo/assenza.	€ 200,00
Impossibilità ad effettuare le terapie a causa di guasti e/o malfunzionamenti non preavvisati ai fisioterapisti. Ad esempio acqua eccessivamente fredda o calda, sollevatore inutilizzabile.	€ 200,00
In caso di n.3 in osservanze della stessa tipologia (sopra riportate) rilevate durante la vigenza contrattuale.	Risoluzione

Il RUP contesterà per iscritto l'inadempimento, chiedendo chiarimenti in ordine alla cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 5gg entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ASST deciderà sull'applicazione delle penali. Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario tramite PEC.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'ASST, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre società per l'effettuazione del servizio. In tal caso, gli eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico dell'Aggiudicatario.

**Art. 16 – PERIODO DI PROVA**

Per i primi 3 mesi, dalla data di decorrenza riportata sul decreto di aggiudicazione, l'appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire alla Stazione Appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente.

In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15gg, fornendo adeguata motivazione.

**Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30gg mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al

secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa);
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art.1373 CC, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30gg consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 co.2 e 36 del DPR n.252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30gg consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

#### **Art. 18 - CESSIONE DI CREDITO**

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

#### **Art. 19 - CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il portale Sintel.

Le comunicazioni e i chiarimenti sul contenuto del presente capitolato tecnico della procedura potranno essere richiesti unicamente tramite la piattaforma Sintel mediante la funzione "Comunicazioni procedura" e formulate esclusivamente in lingua italiana.

A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura di gara sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata.

#### **Art. 20 - SUBAPPALTO**

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs.50/2016. L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e smi. La stessa si impegna, inoltre a:

- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto del subappalto alla SA.

#### **Art. 21 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE**

Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

#### **Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

#### **Art. 23 - NORME DI SICUREZZA**

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs.81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

**CAPITOLATO TECNICO**

affidamento contratti al prezzo più basso

**M AGRM 005****Rev. 01****Pag. 7 di 7**

14.12.2018

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art.26 co.1 lettera b) del D.Lgs.81/2008, pubblicate sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it).

Il fornitore è obbligato a:

- informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;
- formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art.26 co.1 del D.Lgs.81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

UO AGRM

Responsabile del procedimento: Mazzoli Francesco

Funzionario istruttore: Lascioli Paola

tel. 03645 329319 - mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

Breno il \_\_\_\_\_

